

Prot. n.179/98 del 02.07.98

Alle Ditte Artigiane con dipendenti dei Comuni di Bracigliano - San Felice a Canello - Sarno Siano - Quindici colpite dall' alluvione del 5/6 Maggio 1998.

Loro sedi

Oggetto:

EROGAZIONI RISORSE EBAC/FSR ALLE DITTE ARTIGIANE CON DIPENDENTI, COLPITE DALL'ALLUVIONE DEL 5/6 MAGGIO 1998, NEI COMUNI IN INDIRIZZO.

Spett. le Ditta

le Parti Sociali costituenti l'Ente Bilaterale Artigianato Campania: CONFARTIGIANATO-CNA – CASA– CLAAI- CGIL- CISL -UIL, il giorno 23 giugno 1998, hanno sottoscritto un Verbale di Accordo Regionale, prevedendo una serie di interventi a favore delle imprese artigiane con dipendenti delle zone alluvionate dei cinque comuni colpiti di Bracigliano – Quindici - San Felice a Canello – Sarno – Siano (con esclusione di quei settori che non possono aderire al sistema EBAC/FSR come Autotrasporto, Edilizia e le imprese operanti in comparti per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato).

Il Comitato di Gestione dell'EBAC., nella seduta del 29.06.98, recependo l'Accordo tra le Parti Sociali ha deliberato la somma di Lire 1.000.000.000 a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, attivando un apposito conto corrente bancario intestato all'EBAC/FSR – Solidarietà Alluvione, presso la Banca Nazionale del Lavoro – Napoli Sede – sul quale potranno confluire contributi di solidarietà da parte del Sistema Nazionale degli Enti Bilaterali. I contributi previsti dall'EBAC/FSR sono i seguenti:

AZIONE 1

INTERVENTI DI SOLIDARIETA'

1.A) Contributo a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti residenti nelle aree interessate dall'evento alluvionale, aderenti al sistema EBAC, a titolo di solidarietà:

- imprese aderenti al sistema EBAC: Lire 3 milioni
- dipendenti delle imprese aderenti: Lire 1 milione

1.B) Contributo a favore delle imprese e dei loro dipendenti, non aderenti al sistema EBAC, insediate nelle aree colpite dall'evento alluvionale a titolo di solidarietà:

- imprese artigiane insediate nelle aree colpite: Lire 500.000

- dipendenti delle imprese insediate nelle aree colpite: Lire 500.000

Le domande andranno presentate all'EBAC/FSR, entro il 30 settembre c.a., tramite autocertificazione (v. modulistica allegata).

L'EBAC/FSR disporrà la liquidazione degli importi stabiliti secondo procedure d'urgenza e comunque non oltre 15 gg. dal ricevimento della domanda.

Le imprese non aderenti, possono regolarizzare la loro posizione entro il 31 luglio c.a., per gli anni 1997/98, condizione essenziale per ottenere anche le provvidenze previste dall'AZIONE 2.

AZIONE 2.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO / RISARCIMENTO DANNI.

2.A) Contributo a favore delle imprese artigiane insediate nelle aree interessate dall'evento alluvionale, in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale per risarcimento danni (danni alle strutture, ai macchinari, alle materie prime e scorte di magazzino, delocalizzazione):

- 40 % del danno fino ad un contributo max. di Lire 30 milioni.

2.B) Contributo a favore delle imprese artigiane insediate nelle aree interessate dall'evento alluvionale, in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale per sospensione dell'attività e danni indiretti, come di seguito specificato:

- ai lavoratori in virtù del provvedimento di estensione del trattamento straordinario di Cassa Integrazione (Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. della Protezione Civile del 21 maggio 1998) viene concessa una integrazione giornaliera forfettaria dello stesso trattamento ammontante a Lire 20.000 (per il part-time fino a 4 ore giornaliere l'importo è di Lire 10.000).

La domanda (v. modulistica allegata) può essere presentata dall'impresa o dallo stesso lavoratore interessato, all'EBAC/FSR entro il 30 settembre c.a. L'EBAC/FSR disporrà il pagamento non oltre 15 gg. dal ricevimento della domanda.

Alle imprese che hanno effettuato sospensioni documentate dei propri dipendenti in ragione dell'evento alluvionale, utilizzando il trattamento di integrazione sopra menzionato, viene riconosciuto un contributo forfettario giornaliero di Lire 100.000, sommate al prodotto di Lire 50.000 per il numero dei dipendenti in forza al momento della sospensione e beneficiari del trattamento straordinario (in caso di part - time fino a 4 ore Lire 25.000), con un massimale complessivo per l' intero periodo di Lire 10 milioni.

La domanda può essere presentata all'EBAC/FSR entro il 30 settembre c.a.. L'EBAC/FSR disporrà il pagamento non oltre 15 gg. dal ricevimento della domanda.

L'EBAC, nel constatare che, fino alla data di emanazione dell'Ordinanza di estensione del trattamento di integrazione salariale, una parte considerevole di imprese delle aree interessate dall'evento alluvionale, pur in presenza di sospensione dell'attività, non ha effettuato sospensioni formali, concordano di corrispondere un trattamento di integrazione

al reddito dei lavoratori e dei titolari di impresa nei casi sopra descritti nelle seguenti misure:

- Lavoratori: importo forfettario di Lire 100.000 (part - time fino a 4 ore Lire 25.000)
- Imprese: importo e massimali sopra descritti.

L'integrazione può essere richiesta per sospensioni della durata di almeno una giornata lavorativa (oltre le 4 ore).

Le domande, corredate da copia del foglio presenza, da cui si evinca l' utilizzo di forme sostitutive di copertura alla sospensione, comunque collegabili all'evento alluvionale (es. ferie, permessi, riduzioni di orario di lavoro, ecc.) andranno presentate all' EBAC/FSR entro il 30 settembre c.a. L'EBAC/FSR disporrà il pagamento non oltre 15 gg. dal ricevimento della domanda.

L'Ente è a disposizione di tutte quelle imprese e dei loro lavoratori dipendenti, che vorranno attivare le procedure per l' erogazione delle risorse, dando chiarimenti e spiegazioni.

Distinti saluti

Il Presidente
Francesco Mocella